

Il Progettista:

**dott. ing. Ruggero Rigoni**

iscritto al n. 1023  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza



Collaborazione tecnica:

**dott. ing. Gianluca Antonio Rigoni**

iscritto al n. 3483  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza



Il Committente:



Provincia di Vicenza

Comune di Sandrigo



**Piva Silverio s.r.l.**

C.F. e P.IVA n. 03445520244

Sede legale: Via L. Galvani nn. 107/109 - 36066 SANDRIGO

Tel.: 0444659283

mail: info@pivasilverio.it

PEC: pivasilverio@pec.it

## PROGETTO DEFINITIVO

(ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

## DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI

della ditta

**PIVA SILVERIO s.r.l.**

sito in

Comune di Sandrigo - Via L. Galvani nn. 107/109

Provincia di Vicenza

**Relazione tecnica  
descrittiva**

**A**

elaborato:

**Aprile 2022**

data:

**STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI**

Via Divisione Folgore, n. 36 - 36100 VICENZA

Tel.: 0444.927477 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

# PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI

della ditta

**PIVA SILVERIO s.r.l.**

sito in

Via Luigi Galvani, nn. 107/109 – 36066 SANDRIGO  
Provincia di Vicenza

## *RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA*

---

### - INDICE -

<b>0. PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
<b>1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO ESISTENTE</b> .....	<b>3</b>
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STRUTTURA DELL'IMPIANTO.....	3
1.2 ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO (SITUAZIONE AUTORIZZATA).....	4
<b>2. MODIFICA IN PROGETTO</b> .....	<b>10</b>
2.1 ASPETTI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE .....	16

### ALLEGATI:

- **Allegato A1** - Provvedimento di autorizzazione all'esercizio Determinazione della Provincia di Vicenza N. 1168 del 10/10/2018
- **Allegato A2** - Permesso di costruire comunale per la realizzazione della recinzione perimetrale del nuovo lotto e del prolungamento della contermine strada comunale
- **Allegato A3** - Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della nuova pavimentazione in progetto
- **Allegato A4** - Schema di calcolo delle garanzie finanziarie

## 0. PREMESSA

PIVA SILVERIO s.r.l. (di seguito brevemente Piva Silverio) svolge la sua attività di recupero rifiuti speciali presso il proprio impianto sito nella Zona Industriale di Sandrigo, in Via Luigi Galvani, nn. 107/109. L'esercizio dell'attività di recupero di Piva Silverio è stato da ultimo autorizzato in procedura "ordinaria" (ex art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) con la Determinazione N. 1168 del 10/10/2018 della Provincia di Vicenza, che ha legittimato le più recenti modifiche impiantistiche dell'attività, previo espletamento di una procedura di screening a V.I.A. conclusasi con la Determina di esclusione (dalla V.I.A.) N. 593 del 07/07/2017.

La gestione dell'impianto nella sua configurazione attualmente autorizzata ha evidenziato alcune difficoltà logistiche correlate alla ristrettezza degli spazi disponibili, motivo per cui la ditta ha acquisito (mediante aggiudicazione di un bando di gara comunale) un lotto di terreno adiacente sul lato ovest, con l'obiettivo di ampliare l'impianto, riorganizzare le aree di deposito e razionalizzare la mobilità interna. A tal fine, la ditta ha presentato una pratica edilizia comunale per la realizzazione del prolungamento della strada asfaltata pubblica al perimetro occidentale dell'area (come prescritto dal bando di gara comunale), di una nuova recinzione e relative opere accessorie e dell'impermeabilizzazione, con massetto in c.a., di una porzione del lotto. Poiché il sito risulta essere interessato dal vincolo paesaggistico ex D.Lgs. N. 42/2004 "corsi d'acqua" in ragione della prossimità con l'argine sinistro del Torrente Astico, per l'intervento in questione è stata richiesta e acquisita la prescritta Autorizzazione paesaggistica di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Il Comune di Sandrigo ha rilasciato il Permesso di Costruire relativo alla realizzazione del prolungamento della strada pubblica e della nuova recinzione esterna, subordinando invece il rilascio del titolo edilizio per la pavimentazione di parte dell'area al preventivo perfezionamento/aggiornamento del provvedimento autorizzativo provinciale in

materia di gestione rifiuti ai fini della legittimazione dell'utilizzo della nuova area per la gestione dell'attività di recupero.

Stante quanto sopra, la ditta Piva Silverio ha incaricato lo scrivente Studio di predisporre il Progetto Definitivo di modifica del proprio impianto di recupero rifiuti concernente l'ampliamento della superficie impermeabilizzata asservita all'impianto stesso e la conseguente riorganizzazione del lay-out aziendale. In considerazione dell'ampliamento di superficie impermeabilizzata scoperta, il progetto prevede anche l'adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, considerando prudenzialmente pure l'inserimento di una sezione di "raffinazione" finale, costituita da una batteria di filtrazione per la rimozione ultima di solidi sospesi, idrocarburi e di eventuali metalli in soluzione al fine di garantire con la massima affidabilità il rispetto dei limiti tabellari prescritti allo scarico delle acque meteoriche trattate.

Si evidenzia come il progetto di ampliamento in questione contempli unicamente un modesto aumento della capacità di deposito di rifiuti e EoW, confermando sia la tipologia (Codici C.E.R.) di rifiuti trattati, sia la potenzialità autorizzata dell'impianto pari a 200 ton/giorno (di cui fino a 30 ton/giorno di rifiuti pericolosi) e 62'000 ton/anno (di cui 9'300 ton/anno di rifiuti pericolosi). Per questo motivo, non prevedendosi alcuna modifica di potenzialità dell'impianto, né variazioni delle tipologie (e Codici C.E.R.) dei rifiuti trattati e delle operazioni di recupero già autorizzate, si ritiene che per il progetto di ampliamento in questione non risulti necessario l'espletamento di una ulteriore procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

# 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO ESISTENTE

## 1.1 Inquadramento territoriale e struttura dell'impianto

L'impianto di recupero rifiuti della ditta Piva Silverio è sito nella Z.A.I. del Comune di Sandrigo, in Via Luigi Galvani nn. 107/109, in un'area catastalmente censita al Foglio 11, mappale n. 242, avente una superficie complessiva pari a circa 3'750 m<sup>2</sup> (di cui circa 550 m<sup>2</sup> di superficie coperta), ricadente in zona a destinazione urbanistica "produttiva".

La ditta confina:

- ad ovest con un lotto, recentemente acquistato dal Comune di Sandrigo, sul quale si prevede di ampliare il sedime dell'impianto di recupero rifiuti,
- a nord con la strada di accesso all'impianto, oltre la quale è presente una stazione elettrica Terna,
- ad est e a sud con altre attività produttive della Z.A.I. di Via Luigi Galvani.

L'area di impianto risulta interessata dal vincolo paesaggistico ex D.Lgs. N. 42/2004 "corsi d'acqua" in ragione della prossimità con l'argine sinistro del Torrente Astico, che scorre a circa 230 m ad ovest dell'attuale perimetro dell'impianto di recupero di Piva Silverio. L'area rientra parzialmente anche nella fascia di rispetto di un elettrodotto (di cui all'art. 62 N.T.O. del P.I. del Comune di Sandrigo), all'interno della quale viene prescritto un limite di permanenza delle persone non superiore a 4 h/giorno, onde prevenire effetti negativi correlati all'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici. La problematica è nota alla ditta fin dal suo insediamento e sono state quindi adottate specifiche misure organizzative finalizzate al rispetto del limite temporale prescritto.

Le strutture edilizie dell'impianto constano di un capannone avente una superficie coperta di circa 430 m<sup>2</sup>, al quale è annessa una palazzina uffici e servizi con un

sedime di 120 m<sup>2</sup>. L'area di pertinenza esterna è pavimentata con massetto in calcestruzzo armato per una superficie di circa 3'200 m<sup>2</sup>, opportunamente sagomata con pendenze tali da corrivare le acque meteoriche di dilavamento a un sistema di caditoie afferente ad un impianto di raccolta e trattamento della prima pioggia, che viene infine recapitata nella pubblica fognatura delle acque nere/industriali.

Sul pavimento (in c.a.) del capannone sono state predisposte delle canalette di captazione di eventuali colaticci che vengono raccolti all'interno di vasche (interrate) a tenuta e gestiti come rifiuti, con destinazione (fuori sito) ad impianti di trattamento autorizzati.

L'impianto di recupero risulta perimetrato da una recinzione cieca alta 2,5 m, realizzata in lamiera metallica e muratura in modo da minimizzare l'impatto visivo.

## **1.2 Organizzazione dell'impianto (situazione autorizzata)**

---

L'impianto di recupero di Piva Silverio è stato autorizzato per operazioni di *“messa in riserva (R13) con eventuale selezione e/o riduzione volumetrica e/o accorpamento (R12) e recupero (R4) di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi”*. Per i diversi rifiuti *“autorizzati”* le operazioni di trattamento consistono, oltreché nella messa in riserva per tipologia di rifiuto, nella cernita preliminare, nella selezione (al fine di rimuovere eventuali materiali e sostanze indesiderati), nelle eventuali operazioni di smontaggio e tranciatura, di pressatura/cesiatura dei rottami ferrosi e di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione/separazione dei metalli. Dalle operazioni di recupero si ottengono EoW e rifiuti che vengono avviati ad ulteriori operazioni di recupero ovvero a smaltimento (presso impianti terzi autorizzati).

Nella configurazione autorizzata, l'impianto è strutturato per trattare le seguenti tipologie di rifiuti (di cui ai paragrafi dell'allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.) e relativi codici C.E.R.:

- par. 3.1: C.E.R. 12 01 01, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 02, 20 01 40;
- par. 3.2: C.E.R. 12 01 03, 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 03, 20 01 40;
- par. 5.1: C.E.R. 16 01 18;
- par. 5.7-5.8: C.E.R. 17 04 11;
- par. 5.6-5.19: C.E.R. 16 02 14, 16 02 16;
- altri rifiuti: C.E.R. 16 01 04\*, 16 01 06.

L'impianto di recupero autorizzato soddisfa attualmente i seguenti "parametri" di esercizio:

- quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferiti e sottoposti a trattamento (in ingresso): 200 t/giorno (di cui fino a 30 t/giorno di rifiuti pericolosi);
- quantitativo massimo annuale di rifiuti sottoposti a trattamento: 62'000 ton/anno (di cui fino a 9'300 ton/anno di rifiuti pericolosi)
- capacità massima di messa in riserva di rifiuti in ingresso: 1'050 t (di cui fino a 30 t di rifiuti pericolosi);
- capacità massima di deposito di rifiuti prodotti: 103 t (di cui fino a 20 t di rifiuti pericolosi).

Le diverse tipologie di rifiuti anzielenate vengono gestite in apposite aree, delimitate da elementi jersey accostati e/o barriere metalliche e opportunamente identificate con idonea cartellonistica recante la codifica C.E.R. e la descrizione del rifiuto.

I rifiuti sono conferiti all'impianto mediante vettori autorizzati al trasporto rifiuti e sono sempre accompagnati dal prescritto formulario di identificazione del rifiuto (f.i.r.). Per i rifiuti aventi codice C.E.R. "a specchio", preliminarmente al primo conferimento e qualora la ditta Piva Silverio lo ritenga necessario, vengono

effettuate analisi di caratterizzazione e classificazione al fine di escluderne la pericolosità. All'atto del conferimento, un operatore incaricato dalla ditta Piva Silverio provvede alla verifica della correttezza della documentazione accompagnatoria (f.i.r.). Quindi il carico viene sottoposto a controllo radiometrico mediante portale fisso dislocato in prossimità dell'accesso, onde accertare l'assenza di materiale radioattivo nel carico in ingresso, e all'operazione di pesatura con la pesa dislocata a lato della palazzina uffici.

Una volta espletati i controlli preliminari, il carico viene indirizzato nell'area di messa in riserva e scaricato sotto la supervisione di un operatore incaricato che procede alla verifica di conformità merceologica del rifiuto rispetto a quanto dichiarato nel formulario e alla definitiva accettazione del carico. In caso di non conformità del rifiuto, il carico viene respinto dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Vicenza.

Le operazioni di pressatura/cesoiatura e di macinazione/separazione vengono effettuate con appositi macchinari mentre le varie altre operazioni di cernita-selezione-smontaggio-tranciatura vengono effettuate manualmente e con l'ausilio di caricatore a polipo, all'occorrenza anche attrezzato con pinza idraulica, "in cumulo", nelle apposite aree di selezione oppure nelle stesse aree di messa in riserva.

Per la riduzione volumetrica delle matrici metalliche selezionate viene utilizzata una pressa-cesoia attualmente dislocata in corrispondenza del confine meridionale dell'impianto oppure la pinza idraulica.

Per la riduzione volumetrica di rifiuti costituiti da materiali "leggeri" e/o rottami di matrice eterogenea, viene utilizzata una linea di macinazione, dislocata nell'angolo sud-ovest dell'impianto di recupero, costituita da:

- un mulino a martelli,
- un estrattore a sistema vibrante,



- un separatore magnetico a nastro,
- un sistema aspirante con portata di 7'500 mc/h collegato ad un filtro a maniche per la depolverazione del flusso aspirato prima dell'emissione all'atmosfera attraverso il camino denominato "C1".

La linea di macinazione è alimentata tramite un gruppo elettrogeno a gasolio per la fornitura della forza motrice necessaria al funzionamento delle apparecchiature.

Nell'impianto possono essere svolte anche operazioni di taglio manuale mediante cannello ossiacetilenico e gruppo ossi-taglio carrellato.

L'impianto è stato autorizzato anche per il trattamento di rifiuti identificati dai codici C.E.R. 16 02 14 e C.E.R. 16 02 16, costituiti esclusivamente da macchinari/apparecchiature dismesse, residue da attività industriali/artigianali, in particolare di macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni (espressamente escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014). Questi rifiuti vengono messi in riserva in aree dedicate all'interno del capannone per essere poi sottoposte ad operazioni manuali di selezione/cernita/smontaggio, anch'esse effettuate all'interno del capannone.

L'impianto di Piva Silverio risulta essere pure autorizzato per il trattamento di alcune specifiche categorie di veicoli fuori uso (C.E.R. 16 01 04\* / 16 01 06) non rientranti nel campo di applicazione della normativa di settore per le autodemolizioni (D.Lgs. N. 209/2003), ma disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. N. 152/06. Trattasi di veicoli costituiti da rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici, carri miscelatori, carrelli elevatori, ecc... Questi rifiuti vengono preliminarmente messi in sicurezza in apposita area interna al capannone, per la rimozione di liquidi e componenti pericolosi, per essere successivamente trattati al fine di ottenere EoW ovvero altri rifiuti (prodotti).

All'interno del capannone trovasi anche un'area dedicata al recupero di cavi elettrici (C.E.R. 17 04 11) mediante idonea attrezzatura pelacavi.

La superficie interna del capannone è presidiata da canalette di captazione di eventuali colaticci che vengono raccolti in una coppia di vasche interrate a tenuta per poi essere successivamente alienati a rifiuto presso impianti Terzi autorizzati.


L'area pertinenziale scoperta dell'impianto di recupero è pavimentata con massetto di calcestruzzo armato e presidiata da caditoie di captazione delle acque meteoriche di dilavamento collettate ad un sistema di raccolta e trattamento della prima pioggia.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali pavimentati vengono convogliate ad un manufatto scolmatore dal quale defluiscono in un sistema di accumulo costituito da una batteria di tre vasche interrate (collegate tra loro nella parte bassa) di accumulo/decantazione aventi un volume utile complessivo pari a 97,50 mc; questo è quindi il volume di acqua meteorica da trattare prima dello scarico che, in ragione dell'estensione della superficie scolante tributaria (3'200 m<sup>2</sup>) corrisponde ad un'altezza di circa 30 mm di precipitazione insistente sull'area presidiata, a suo tempo ritenuta sufficiente per considerare esaurito qualsiasi fenomeno di dilavamento meteorico di sostanze inquinanti o pregiudizievoli per l'ambiente dalle aree impermeabili scoperte interessate dalla circolazione di mezzi pesanti e dal deposito di rifiuti e/o materiali metallici EoW. È peraltro del tutto evidente che il volume meteorico trattato risulta ampiamente superiore a quello correntemente considerato come "prima pioggia", il cui valore minimo corrisponde ad un'altezza di precipitazione di 5 mm.

Al riempimento delle vasche interrate, il volume meteorico (eventualmente) eccedente (da considerarsi ampiamente di "seconda pioggia") viene "sgrondato", dal manufatto scolmatore, direttamente allo scarico nella condotta fognaria acque bianche con recapito finale in corpo idrico superficiale (Roggia Brugnola).

All'interno delle vasche di accumulo, le acque meteoriche subiscono una decantazione, per la separazione dei solidi sedimentabili (che si depositano sul fondo, da cui vengono rimossi ed alienati a rifiuto in occasione della periodica

pulizia delle vasche). Come prescritto dall'autorizzazione in essere, con un ritardo preimpostato (su apposito temporizzatore) di 8 ore dalla cessazione dell'evento meteorico (segnalata da un sensore di pioggia), le acque (di prima pioggia) raccolte e "decantate" vengono sollevate con una pompa avente una portata massima pari a 3 m<sup>3</sup>/h ad un disoleatore interrato nel quale si separano eventuali sostanze flottanti (oli). Le acque così trattate vengono infine recapitate nella fognatura delle acque nere/industriali gestita da VIACQUA S.p.A., previo passaggio attraverso un contatore volumetrico (alloggiato in apposito pozzetto).



*Schema del sistema attuale di raccolta e trattamento della 1ª pioggia e di sgrondo 2ª pioggia*

A monte degli allacciamenti fognari, i collettori di scarico sono intercettati da n. 2 pozzetti di ispezione, predisposti rispettivamente per il prelievo delle acque meteoriche di prima pioggia (trattate) e delle acque meteoriche di seconda pioggia.

I reflui (assimilati a domestici) dei servizi igienici della ditta vengono scaricati direttamente nella fognatura acque nere gestita da VIACQUA S.p.A.. Le acque meteoriche dei pluviali delle coperture del capannone industriale e della palazzina uffici, sicuramente incontaminate stante l'assenza di emissioni e quindi di ricadute di sorta, vengono recapitate nel collettore fognario delle acque bianche afferente alla Roggia Brugnola.

## 2. MODIFICA IN PROGETTO

Come già anticipato in premessa, la modifica che si chiede di autorizzare riguarda:

- la pavimentazione, con massetto di calcestruzzo armato, di un'area di circa 1'500 m<sup>2</sup>, adiacente (lato ovest) all'impianto di recupero esistente;
- la riorganizzazione del lay-out dell'impianto di recupero sfruttando l'ampliamento di superficie pavimentata di cui sopra, con un modesto incremento della capacità massima di deposito;
- il conseguente ampliamento del sistema di captazione e raccolta delle acque meteoriche e anche il potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque stesse (prevedendo prudenzialmente anche il trattamento delle acque di seconda pioggia).

Nel 2018, tramite bando di gara comunale, la ditta Piva Silverio si è aggiudicata un lotto di terreno con destinazione urbanistica produttiva adiacente al limite occidentale dell'area del proprio impianto di recupero rifiuti. La ditta ha provveduto a realizzare il prolungamento della strada pubblica al perimetro del lotto suddetto (conformemente a quanto prescritto dal bando di gara) che ha anche provveduto a recintare come da progetto approvato in sede comunale. Con lo stesso progetto la ditta aveva anche previsto di pavimentare parte dell'area per poter annettere il nuovo lotto al proprio impianto di recupero e poter disporre di maggiori superfici da destinare al deposito di rifiuti ed EoW, all'uopo presentando la prescritta relazione paesaggistica, dato che il sito ricade nell'ambito del vincolo paesaggistico "corsi d'acqua" ex D.Lgs 42/2004, in ragione della prossimità con la sponda sinistra del Torrente Astico. Seppure la ditta abbia ottenuto l'Autorizzazione paesaggistica (con prescrizioni) per l'intervento proposto nel suo complesso, il Comune ha ritenuto di limitare il permesso edilizio alla sola realizzazione di recinzione e strada, rimandando la legittimazione della nuova pavimentazione all'avvenuto aggiornamento del titolo autorizzativo in materia di

gestione rifiuti; per questa ragione si è resa quindi necessaria la predisposizione del presente progetto, che si chiede di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., con il quale si propone l'impermeabilizzazione di una superficie di circa 1'500 m<sup>2</sup> mediante massetto di calcestruzzo armato dello spessore di 30 cm e l'installazione di una nuova pesa di dimensioni 18 m x 3 m. La restante porzione del lotto, che sarà sistemata con inerte stabilizzato e quindi mantenuta drenante, verrà delimitata da una cordonata di contenimento calettata alle sue estremità al muretto perimetrale di sostegno della recinzione, onde garantire la compartimentazione idraulica della nuova area pavimentata.

L'ampliamento del sedime pavimentato scoperto sarà sfruttato per riorganizzare al meglio l'impianto di recupero e, in particolare, sia per migliorare la mobilità interna, quanto per ridislocare in modo ottimale alcuni settori di deposito di rifiuti e di EoW con un modesto incremento della capacità di stoccaggio dell'impianto. Le nuove aree di deposito saranno delimitate con elementi modulari tipo Jersey e/o con barriere metalliche per separate le diverse tipologie di rifiuto e EoW e chiaramente identificate con apposita cartellonistica.

Nella **Tavola grafica C2** si riporta il lay-out dell'impianto nella configurazione di progetto.

Si ribadisce come il progetto di che trattasi non preveda alcuna modifica:

- della potenzialità di conferimento e di trattamento dell'impianto (invariata),
- delle operazioni di recupero effettuate,
- della tipologia e dei codici C.E.R. dei rifiuti in ingresso,

prevedendo unicamente un modesto aumento della capacità di deposito di rifiuti dell'impianto fino a 1'328 t di rifiuti di cui fino a 50 t di rifiuti pericolosi.

Pertanto, ferma restando (invariata) la potenzialità già autorizzata dell'impianto pari a 200 t/giorno di rifiuti (di cui fino a 30 t/giorno di rifiuti pericolosi) e a 62'000

ton/anno di rifiuti (di cui fino a 9'300 ton/anno di rifiuti pericolosi), le capacità di deposito dell'impianto verranno modificate come segue:

- capacità massima di messa in riserva di rifiuti in ingresso: 1'166 t (di cui fino a 30 t di rifiuti pericolosi);
- capacità massima di deposito di rifiuti prodotti: 162 t (di cui fino a 20 t di rifiuti pericolosi).

La capacità di deposito di materiali EoW nella configurazione di progetto ascende a 1'370 t.

Nel prospetto seguente vengono riportate le capacità massime stimate dei depositi con riferimento agli identificativi delle diverse aree come rappresentate nella tavola grafica di lay-out di progetto (**Tavola grafica C2**).

#### RIFIUTI IN INGRESSO – AREE DI STOCCAGGIO

Area	Tipologia	CER	Quantità (ton)
A	Rifiuti metallici ferrosi	170405, 200140	330
B	Lamierino	120199	130
C	Alluminio	170402	40
D	Trucioli ferrosi	120101	60
E	Rifiuti acciaio inox e rifiuti alluminio	120199, 120103	40
F	Tornitura metallica	vari (in casse)	50
G	Cavi elettrici	170411	5
H	Apparecchiature elettriche ed elettroniche (macchinari obsoleti)	160214	30
I	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	160216	15
L	Rifiuti in container/casse	vari	75
M	Rifiuti ferrosi	191202	125
N	Rifiuti alluminio	120103, 170402, 191203	50
<b>TOTALE (rifiuti non pericolosi)</b>			<b>950</b>

RIFIUTI IN INGRESSO – AREE OPERATIVE

Area	Descrizione	Quantità (ton)
A1	Aree selezione manuale e meccanica dei rifiuti in ingresso	60
A2	Riduzione volumetrica	50
A3	Pelacavi	/
A4	Aree selezione manuale e meccanica dei rifiuti in ingresso (metalli ferrosi e non ferrosi)	60
A5	Area smontaggio veicoli (CER 160104*, 160106)	30
A6	Area smontaggio apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 160214. 160216)	1
A7	Aree selezione manuale e meccanica dei rifiuti in ingresso	15
<b>TOTALE (rifiuti non pericolosi)</b>		<b>186</b>
<b>TOTALE (rifiuti pericolosi)</b>		<b>30</b>

RIFIUTI IN USCITA – AREE STOCCAGGIO

Area	Tipologia	CER	Quantità (ton)
a	Rifiuti prodotti da attività di selezione e smontaggio (in container)	1912XX	45
		191211*	15
b	Metalli ferrosi (cesoiato)	191202	40
c	Componenti recuperabili da smontaggio (in casse)	-	0,5
d	Componenti non recuperabili da smontaggio (in casse)	-	0,5
e	Deposito intermedio funzionale alla pelatura cavi (plastica)	191204	1
f	Metalli ferrosi da triturazione	191202	35
g	Rifiuti prodotti da smontaggio RAEE e veicoli	191211*	2
	Batterie al Piombo	160601*	2
h	Metalli non ferrosi da triturazione	191203	20
officina	Olio motore	130215*	1
<b>TOTALE (rifiuti non pericolosi)</b>			<b>142</b>
<b>TOTALE (rifiuti pericolosi)</b>			<b>20</b>

EoW IN USCITA – AREE STOCCAGGIO

Area	Descrizione	Quantità (ton)
1	EoW da demolizioni industriale e tondino	200
2	EoW ferro cesoiato	160
3	EoW CECA 50	500
4	EoW acciaio inox	50
5	EoW tornitura	50
6	EoW metalli non ferrosi	90
7	EoW (Rame, Ottone)	20
8	EoW (Rame)	10
9.1	EoW Alluminio	30
9.2	EoW Alluminio	140
B1	EoW all'origine	120
<b>TOTALE</b>		<b>1'370</b>

A seguito dell'approvazione del progetto di modifica e prima dell'avvio dell'impianto nella nuova configurazione si provvederà all'adeguamento dell'importo delle garanzie finanziarie conformemente allo schema di calcolo argomento dell'**Allegato A4** alla presente relazione.

L'aumento della superficie pavimentata destinata a deposito di rifiuti e EoW e quindi esposta a dilavamento meteorico di sostanze inquinanti o pregiudizievoli per l'ambiente, comporta la necessità di provvedere all'implementazione di idonei ulteriori sistemi per la raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento conformemente a quanto previsto dall'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione del Veneto. Si prevede pertanto la captazione delle acque meteoriche insistenti sulla nuova area pavimentata, opportunamente sagomata, mediante una canaletta grigliata e il loro convogliamento a un pozzetto scolmatore afferente ad una coppia di vasche prefabbricate, aventi ciascuna un volume utile di 30 mc, per l'accumulo/ decantazione della prima pioggia. Considerando l'estensione della nuova area pavimentata pari a 1'500 m<sup>2</sup>, il volume complessivo di accumulo delle vasche in progetto (60 mc) corrisponde a un'altezza



precipitazione di 40 mm insistente sulla superficie presidiata. La previsione di queste due vasche (aventi un volume complessivo maggiore di quello strettamente richiesto) risulta essere motivata dalla possibile futura estensione dell'area pavimentata sull'intera superficie del lotto in disponibilità (3'000 m<sup>2</sup>), relativamente alla quale risulterebbe sufficiente l'implementazione di un'ulteriore vasca da 30 mc, collegata alla coppia di vasche di cui sopra, per raggiungere un volume di accumulo (di acque meteoriche) corrispondente ad un'altezza di precipitazione di 30 mm; questo è infatti il volume ritenuto sufficiente per esaurire il fenomeno di dilavamento meteorico di sostanze inquinanti dalla superficie impermeabilizzata scoperta dell'impianto sia nella configurazione attuale autorizzata, che in quella futura (di progetto).

Oltre al necessario potenziamento del sistema di captazione e raccolta, si coglie l'occasione per prevedere anche un revamping complessivo dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, con l'inserimento di una ulteriore sezione di "raffinazione" della prima pioggia e di trattamento della seconda pioggia, al fine di garantire con maggior affidabilità il rispetto dei limiti tabellari prescritti allo scarico. La nuova sezione di raffinazione sarà costituita da una batteria di filtrazione in pressione attraverso letti sequenziali di sabbia, carbone attivo e resine scambiatrici di ioni. Si prevede altresì la sostituzione dell'attuale vasca di disoleazione delle acque di prima pioggia con un disoleatore a coalescenza (con precamera di decantazione), maggiormente affidabile e prestante.

Le nuove sezioni di trattamento saranno dimensionate per una portata pari a 4 mc/h, maggiore della portata attualmente autorizzata (3 mc/h) in ragione del previsto ampliamento della superficie (impermeabilizzata) scolante.

Infine, poiché la nuova sezione di "raffinazione" sarà utilizzata anche per trattare le acque di seconda pioggia, si prevede inoltre l'implementazione di due vasche prefabbricate di laminazione, aventi ciascuna un volume utile di 15 mc, atte a consentire l'accumulo e il rilancio (a portata controllata) delle acque meteoriche di

seconda pioggia, scolanti sia dal piazzale esistente che da quello di nuova realizzazione, alla sezione di “raffinazione” di cui sopra.

La descrizione dettagliata del progetto di revamping del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è argomento dell’**Elaborato D**, al quale si rimanda per ogni opportuno approfondimento.

Nella **Tavola grafica C3** è riportata la planimetria delle reti di scarico con gli adeguamenti previsti in progetto.

## **2.1 Aspetti di compatibilità ambientale**

---

Le modifiche proposte per l’impianto di recupero di Piva Silverio non avranno alcuna significativa negativa incidenza sulle componenti ambientali, dato che non vengono modificate le operazioni di recupero effettuate, né le tipologie di rifiuti trattati. Le “conseguenze progettuali” dell’aumento della superficie pavimentata dell’impianto (finalizzata principalmente ad una riorganizzazione del lay-out e della mobilità interna) sono quelle, già affrontate, relative al volume e alla qualità delle acque meteoriche di dilavamento. Può essere ragionevolmente trascurato qualsivoglia significativo effetto sull’atmosfera (come avviene pure nella configurazione autorizzata), dato che i rifiuti e i materiali (EoW) stoccati all’aperto sono chimicamente e biologicamente stabili (non danno luogo a gas e odori), non sono polverulenti ed essendo caratterizzati da una elevata densità (in quanto metalli) non sono soggetti a dispersione eolica. Non è peraltro prevista alcuna modifica alle apparecchiature e, in particolare, del sistema aspirofiltrante asservito all’unico camino esistente.

Si esclude altresì un significativo peggiorativo effetto sul clima acustico per il fatto che:

- la modifica prospettata non contempla l’implementazione di alcuna ulteriore sorgente acustica fissa esterna;

- la potenzialità dell’impianto rimane la medesima già autorizzata e la movimentazione e il deposito di rifiuti e materiali metallici sul nuovo piazzale lato ovest non potrà determinare livelli di rumore ambientale (immissioni acustiche) diversi dagli attuali.

Si evidenzia peraltro che l’intero sito rientra nella classe VI (aree esclusivamente industriali), prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale, per la quale sussiste il limite diurno di immissione acustica di 70 db(A) di cui alla Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997. Per le aree ricadenti in classe acustica VI non risultano applicabili i limiti acustici differenziali; in ogni caso, in prossimità del sito non si riscontra la presenza di recettori abitativi (quelli più prossimi all’impianto si trovano a oltre 300 m a est dal sito, in Via Chizzalunga, oltre la Z.A.I. di Via Galvani); alcune residenze (dei custodi degli stabilimenti) sono ricavate anche a primo piano di edifici in Via Galilei, al margine orientale della Z.A.I., ma che rientrano comunque in classe VI all’interno della quale non si applicano i limiti differenziali.

Nell’impianto di recupero di Piva Silverio vengono trattati rifiuti costituiti da rottami metallici, sostanzialmente incombustibili al netto di quantità residuali di materiali estranei che possono ritrovarsi nel corpo rifiuti; per questo motivo l’attività in parola non rientra tra quelle soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. N. 151/11, nemmeno per quanto riguarda il trattamento di rifiuti C.E.R 16 01 04\* / 16 01 06 (veicoli industriali), dato che le superfici asservite all’attività di “demolizione veicoli” risultano inferiori alle soglie stabilite dalla norma sopra citata. La ditta risulta invece soggetta al controllo dei VV.F. per la cisterna del gasolio da autotrazione e per il gruppo elettrogeno asservito alla linea di macinazione e relativamente a queste “attività” sono state rispettivamente presentate A.R.P.C.A. (attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio) del 19/03/2018 e S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) antincendio del 09/10/2017.

La ditta è in possesso di S.G.A. certificato ISO 14'001 e delle certificazioni di conformità EoW alle disposizioni dei Reg. UE NN. 333/2011 (ferro, acciaio, alluminio) e 715/2013 (rame).

Non prevedendosi alcuna modifica delle operazioni di recupero effettuate, le modalità operative dell'impianto, anche nella configurazione di progetto, risultano essere le medesime descritte nel Piano di Gestione Operativa del 30/05/2017, trasmesso alla Provincia di Vicenza nell'ambito dell'istruttoria di approvazione progetto dell'impianto nell'ultima configurazione autorizzata.

Vicenza lì 20/04/2022

Il Tecnico relatore



**ALLEGATO A1**

Provvedimento di autorizzazione all'esercizio  
Determinazione della Provincia di Vicenza N. 1168 del 10/10/2018



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1168 DEL 10/10/2018

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O ACCORPAMENTO E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.**

**DITTA: PIVA SILVERIO S.R.L. (P.IVA 03445520244)**

**SEDE LEGALE: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.**

**STABILIMENTO: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- la ditta Piva Silverio s.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Galvani nn.107/109, in Comune di Sandrigo, ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto approvato con provvedimento n.798 del 01/09/2017;
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot.17241, 17242, 17244 del 08/03/2017, con successive integrazioni, che si è conclusa con parere n.16/2017 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione n.593 del 07/07/2017.

#### Considerato che

- la ditta con nota agli atti prot.86321 del 21/12/2017 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio, corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori attestante la opere in conformità al progetto approvato, la nomina del tecnico responsabile, le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV 2721/2014;
- la ditta ha comunicato la chiusura dell'esercizio provvisorio, con nota prot.45737 del 10/07/2018, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e presentando il collaudo funzionale dell'impianto corredato dalla documentazione richiesta dalla Commissione VIA, firmato in data 03/07/2018 a cura dell'Ing. Francesco Chiacchiaretta;
- in data 10/10/2018, con nota agli atti prot.n.66513, sono state fornite ulteriori integrazioni volontarie riguardanti la gestione dell'impianto.

#### Tenuto conto che

- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 16/2017;
- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 46123 del 11/07/2018.

**Considerato che** non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**Dato atto che** dalla documentazione di collaudo non emergono modifiche e variazioni rispetto al lay out approvato.

**Dato atto, altresì, che** risulta essere stata ottenuta la certificazione EoW prevista dai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, mentre per i metalli non ricompresi nei predetti regolamenti l'attività di recupero risulta riferita quanto previsto per i metalli non ferrosi dal DM 05.02.98 in tema di MPS.

**Tenuto conto** del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 03/10/2018 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di collaudo presentata

**Visti:**

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

**Visto** il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

**Viste** le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

**Visto** che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

## **DETERMINA**

Che la ditta Piva Silverio s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva con eventuale selezione e/o riduzione volumetrica e/o accorpamento e recupero (R4) di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, pericolosi e non pericolosi, sito in Via Galvani nn.107/109, in Comune di Sandrigo.

Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, lo scarico delle acque e le emissioni in atmosfera, con validità fino al **15/10/2028**.

## FA OBBLIGO

Alla ditta Piva Silverio s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

### Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni del collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di Classificazione Acustica comunale

### Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordone, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata in data 01/06/2017, con prot.n.39735; entro il 31/12/2018 dovranno essere realizzati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni già soggette ad usura, fornendo adeguato riscontro, anche fotografico.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappeso dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi, al deposito di M.P.S./EoW e dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

### Gestione dei rifiuti

12. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
  - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 62.000 tonn. di cui 9.300 Tonn. Pericolosi



- b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1050 tonn di cui 30 Tonn. Pericolosi
- c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): 103 tonn di cui 20 Tonn. Pericolosi
- d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 200 tonn di cui 30 tonn di rifiuti pericolosi;
- e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 62.000 tonn di cui 9.300 tonn di rifiuti pericolosi.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di M.P.S.;
  - Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
  - attività di recupero R4 di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti n.333/2011 e 715/2013.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione
16. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.

### **Gestione degli scarichi idrici**

---

17. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nella nota di Acque Vicentine spa (ora Viacqua spa) n.485 del 18.04.2017, e acquisito agli atti provinciali con prot.n.28669 del 18.04.2017, e di seguito riportate:
- a) limiti tabellari: Tab. 1 dell'All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;
  - b) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con una portata massima di 3 m<sup>3</sup>/h ed un tempo di ritardo di almeno 8 ore dal termine dell'ultimo evento piovoso. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà comunque essere sempre garantito ad ogni evento piovoso;
  - c) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica dello scarico delle acque reflue di prima pioggia, per i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, conducibilità elettrica, potenziale redox, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio,

idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. Entro quindici giorni dalla data della refertazione l'analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Acque Vicentine S.p.A.;

d) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;

e) a seguente strumentazione, già installata, dovrà essere mantenuta in buono stato e periodicamente verificata e manutentata:

f) il contaore installato sulla pompa di rilancio, per lo svuotamento della vasca di accumulo;

g) il sensore visivo e/o acustico per la segnalazione in caso di rottura/blocco della pompa di sollevamento;

h) il sensore di pioggia, il quale dovrà essere mantenuto esposto direttamente agli agenti atmosferici e dovrà essere di tipo termo riscaldato o equivalente, al fine di evitare false segnalazioni dovute ad eventi diversi da quello piovoso (nebbia, ghiaccio, condensa).

Le evidenze delle operazioni di verifica e manutenzione dovranno essere organizzate e gestite quali informazioni documentate.

18. Lo scarico delle acque di seconda pioggia, con recapito nel corso d'acqua denominato Roggia Brognola, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) limiti tabellari: Tab. 1 dell'All. B (colonna scarico in acque superficiali), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;
  - b) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica delle acque reflue di seconda pioggia se possibile in coincidenza e con le stesse modalità del precedente punto 2) lettera c) relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. I relativi rapporti di prova sono conservati quali evidenze che i fenomeni di dilavamento si esauriscono con le acque di prima pioggia.
19. L'impianto di depurazione, dovrà essere costantemente gestito in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza di trattamento prevista in progetto e i relativi limiti normativi.
20. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
21. I due pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
22. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza

e ad Viacqua spa eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.

25. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

### Gestione delle emissioni in atmosfera

26. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino	Quota (m)	Portata (m <sup>3</sup> /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> )
C1	5	7500	Polveri	10

\* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

27. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
28. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/); tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
29. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/). I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
30. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
31. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del

D.Lgs 152/06.

32. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
33. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
34. Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti autorizzazioni n.118/2010 del 09.06.2010 e n.05/2015 del 13.01.2015.
35. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
36. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

### **AVVERTE CHE**

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempimento a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

**INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Sandrigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n.8 Berica.

Vicenza, 10/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*



## PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

### DETERMINAZIONE N° 1168 DEL 10/10/2018

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA [R13] CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O ACCORPAMENTO [R12] E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.**  
**DITTA: PIVA SILVERIO S.R.L. (P.IVA 03445520244)**  
**SEDE LEGALE: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.**  
**STABILIMENTO: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 11/10/2018.

Vicenza, 11/10/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione  
(BERTACCHE CRISTINA)  
con firma digitale**

Ditta Piva Silverio srl – Via Galvani nn.107/109 – Sandrigo

Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 02 Polveri e particolato di materiali ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Polveri e particolato di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.02) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti	Limitatamente a sfridi metallici e/o in ferro e acciaio definiti come "lamierino"	R13	Messa in riserva	Lamierino (C.E.R. 12.01.99)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Lamierino (C.E.R. 12.01.99) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

15 01 04 Imballaggi metallici	\\	R13	Messa in riserva	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
16 01 04* Veicoli fuori uso	Costituiti da rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici, carri miscelatori, muletti etc., contenenti liquidi e/o componenti pericolose	R13	Messa in riserva	Veicoli fuori uso (CER 16 01 04*)
		R13/R12	Messa in sicurezza	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06)
16 01 06 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Costituiti da rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici, carri miscelatori, muletti etc., non contenenti liquidi e/o componenti pericolose	R13	Messa in riserva	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06)
		R13/R12	Disassemblaggio	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 16.01.xx)
16 01 17 Metalli Ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Metalli Ferrosi (CER 16 01 17)
		R13/R12	Selezione e cernita	Metalli Ferrosi (CER 16 01 17) Metalli ferrosi (CER 19.12.02)
		R13/R4		EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
16 01 18 Metalli non Ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Metalli non Ferrosi (CER 16 01 18)
		R13/R12	Selezione e cernita	Metalli non Ferrosi (CER 16 01 18) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03)
		R13/R4		EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)



160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213	Macchinari e/o apparecchiature dismesse residue da attività industriali/artigianali, quali macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni, con esclusione di apparecchi rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs.n.49/2014	R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213 (C.E.R. 16.02.14)
		R13/R12	Messa in riserva con disassemblaggio, selezione e cernita	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213 (C.E.R. 16.02.14) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215	Parti di macchinari e/o apparecchiature dismesse residue da attività industriali/artigianali, quali macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni, con esclusione di apparecchi rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs.n.49/2014	R13	Messa in riserva	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215 (C.E.R. 16.02.16)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215 (C.E.R. 16.02.16) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170401 Rame, bronzo, ottone	\\	R13	Messa in riserva	Rame, bronzo, ottone (C.E.R. 17.04.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Rame, bronzo, ottone (C.E.R. 17.04.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170402 Alluminio	\\	R13	Messa in riserva	Alluminio (C.E.R. 17.04.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Alluminio (C.E.R. 17.04.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170403 Piombo	\\	R13	Messa in riserva	Piombo (C.E.R. 17.04.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Piombo (C.E.R. 17.04.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

170404 Zinco	≡	R13	Messa in riserva	Zinco (C.E.R. 17.04.04)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Zinco (C.E.R. 17.04.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170405 Ferro e acciaio	≡	R13	Messa in riserva	Ferro e acciaio (C.E.R. 17.04.05)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Ferro e acciaio (C.E.R. 17.04.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170406 Stagno	≡	R13	Messa in riserva	Stagno (C.E.R. 17.04.06)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Stagno (C.E.R. 17.04.06) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170407 Metalli misti	≡	R13	Messa in riserva	Metalli misti (C.E.R. 17.04.07)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metalli misti C.E.R. 17.04.07 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170411 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 1704010	≡	R13	Messa in riserva	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 1704010 (C.E.R. 17.04.11)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e sguainatura	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 1704010 (C.E.R. 17.04.11) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
191202 Metalli ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

191203 Metalli non ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
20 01 40 Metallo	\\	R13	Messa in riserva	Metallo (C.E.R. 20.01.40)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metallo (C.E.R. 20.01.40) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

*Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.*

**ALLEGATO A2**

Permesso di costruire comunale per la realizzazione della  
recinzione perimetrale del nuovo lotto e del prolungamento  
della contermine strada comunale

# COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza



Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata  
Sportello Unico per le Attività Produttive

Modalità di spedizione: portale impresainungiorno.gov  
Codice pratica comunale n. 17  
Protocollo comunale n. 9549 del 14/07/2020

## PERMESSO DI COSTRUIRE

articolo 10 D.P.R. 06 giugno 2001 nr. 380 successive modifiche ed integrazioni

Provvedimento 24 del 10/12/2020

### Versamento imposta di bollo

€ 16,00 assolto

Marca da bollo conservata in originale  
dal richiedente

Numero identificativo: 01180467180272  
del 11/04/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Premesso che con pratica dello SUAP N. 03445520244-10072020-2323 è stata trasmessa una "Richiesta di Permesso di Costruire" ai sensi dell'articolo 20 del DPR 06/06/2001, n.380, e s.m.i. da parte della ditta:

PIVA SILVERIO SRL – P.IVA 03445520244 – con sede in Sandrigo via L. Galvani n. 107/109

per eseguire i seguenti interventi:

- a) COSTRUZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
- b) COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA COMUNALE

presso il complesso produttivo sito in via LUIGI GALVANI 107, catastalmente identificato presso l'Agenzia delle Entrate/Catasto Fabbricati al Foglio 11 mapp. 242 , 643 secondo il progetto redatto di geometra Ennio Bonollo;

Dato atto che l'immobile sotto il profilo urbanistico ricade all'interno del *tessuto produttivo* (art. 30) soggetto ai seguenti vincoli: *vincolo paesaggistico DLGS 42/2004 – fascia di rispetto da elettrodotto*;

Preso atto che con protocollo SUPRO 0162536/16-07-2020 è stato avviato il procedimento amministrativo e comunicato il Responsabile del Procedimento di cui alla L. 241/1990 e successive modificazioni;

Vista la dichiarazione resa da parte del progettista ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, del TU 380/2001, in data 11/07/2020 con la quale assevera la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia;

Vista l'AUTORIZZAZIONE PESAGGISTICA rilasciata in data 30/11/2020 con N.2 di R.G. ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del DLGS 42/2004 e ss.mm.ii.;

Considerato che con protocollo SUPRO 0216286/21-09-2020 sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi che ostano al rilascio del provvedimento conclusivo inerente la realizzazione del piazzale interno, senza che siano intervenute nei successivi dieci giorni osservazioni e/o controte

Dato atto che il CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE non è dovuto ai sensi dell'art. 17) comma 3) lett. c) del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni;

Dato atto che in data 09/12/2020 il Responsabile del Procedimento ha formulato la propria proposta motivata ai fini del rilascio del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 20, comma 2°, DPR 380/2001 s.m.i.;

Vista la Legge 07 agosto 1990, nr. 241, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le vigenti normative in materia edilizia – urbanistica;

Visto il vigente P.R.C.;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco - Attribuzione funzione ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

## RILASCIA

alla ditta di cui sopra il PERMESSO DI COSTRUIRE di cui all'articolo 10 del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni delle opere da realizzare, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi, come risulta dagli allegati disegni ed elaborati di progetto debitamente vistati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- a) TAVOLA 01 03445520244-10072020-2323.001
- b) TAVOLA 02 03445520244-10072020-2323.002
- c) TAVOLA 03 000063305-TAV03-REV01-PLANIMETRIA
- d) TAVOLA 04 03445520244-10072020-2323.004
- e) TAVOLA 05 000063306-TAV05-REV01-DETTAGIL

### Prescrizioni generali:

- Il presente *permesso di costruire* viene rilasciata ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri, elaborati di progetto corrispondano a verità, in caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto;
- Il rilascio del *permesso di costruire* non comporta limitazione dei diritti dei terzi (Art. 11, comma 3, del DPR 380/2001 ss.mm.ii.);
- Il *permesso di costruire* è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio (Art. 11, comma 2, del DPR 380/2001 ss.mm.ii.);
- Il titolare del *permesso di costruire*, il Committente ed il Costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Capo I° del DPR 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso;
- Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del *permesso di costruire*, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al *permesso di costruire*, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è in corso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni (1° comma art. 29 DPR 380/2001 ss.mm.ii.);
- Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del *permesso di costruire*, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il *permesso di costruire*. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno mt. 2,50 dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole;
- Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera dovrà essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche in cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;
- Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- L'eventuale raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di qualsiasi sostanza o oggetto che si configuri come RIFIUTO così come definito dal DLGS 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii., dovrà essere condotto nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del citato decreto;
- La gestione delle terre e rocce da scavo come SOTTOPRODOTTI, in attuazione dell'articolo 184bis del DLGS 152/2006 ss.mm.ii., deve avvenire secondo le modalità stabilite dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 e s.m.i. e le indicazioni fornite dalla Regione del Veneto con circolari n. 353596 del 21/07/2017 e n. 127310 del 25/03/2014;
- Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati conformemente ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico previsti dalla Legge Regionale 7 agosto 2009, nr. 17 (BUR 56/2009);

- Quanto non rilevabile esplicitamente dalla relazione tecnica e dagli elaborati allegati, dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme tecniche specifiche del PRC e del regolamento edilizio comunale;

*Prescrizioni speciali:*

- IL PRESENTE *PERMESSO DI COSTRUIRE* NON AUTORIZZA LA REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE INTERNO PER LE MOTIVAZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO IN ATTI AL PROTOCOLLO SUPRO 0216286/21-09-2020;
- 

### AUTORIZZA

l'impiego nell'attività di cantiere di impianti ed attrezzature nei limiti indicati negli articoli 11 e12 del regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica, a condizione che l'impiego avvenga attuando tutti i possibili accorgimenti tecnici per rendere l'uso il meno impattante possibile;

### INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. contro il presente è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro 120 giorni dalla data medesima.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
*dott. Gianluca Pan (\*)*

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**ALLEGATO A3**

Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione  
della nuova pavimentazione in progetto



# COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza

Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata  
Sportello Unico per le Attività ProduttiveProtocollo vedi comunicazione SUAP  
Ns. Rif./Nota 9549 del 14/07/2020  
(Da citare su Vs. eventuali comunicazioni)  
Pratica Edilizia: 5

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

**NR. 2 RG. DEL 30/11/2020**

<p>Versamento imposta di bollo € 16,00 assolto          Marca da bollo conservata in originale dal          richiedente          Numero identificativo:          01180467180272 del 11/04/2019</p>
--

### IL RESPONSABILE DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE:

PREMESSO che in data 14/07/2020 con numero di protocollo 9549 è stata presentata da parte della ditta PIVA SILVERIO Srl - Via Luigi Galvani 107 - 36066 SANDRIGO (VI) - P.IVA 03445520244, una domanda intesa ad ottenere il rilascio di una AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ss.mm.ii., per la REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITÀ, UNA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELLA PROPRIETÀ E PARZIALE PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE, in via LUIGI GALVANI 107, sul terreno catastalmente identificato presso l'Agenda del Territorio al Foglio 11 mapp. 643;

VISTA la documentazione agli atti;

EVIDENZIATO che l'area ricade in zona sottoposta totalmente a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

VERIFICATO che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 e s.m.i. e che l'intervento non ricade tra gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'allegato B del succitato D.P.R. 31/2017 e s.m.i.;

VISTE:

- la Relazione Paesaggistica presentata in data 14.07.2020;
- la relazione tecnica-illustrativa redatta ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e sottoscritta dal Responsabile del Procedimenti in data 29/09/2020;

DATO ATTO che la commissione locale per il paesaggio, in forma associata tra il Comune di Sandrigo e il Comune di Schiavon, in data 14/09/2020 nella seduta nr. 2 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come di seguito: *"La Commissione esprime parere favorevole tuttavia la realizzazione della pavimentazione del piazzale interno dovrà essere strettamente necessaria ai fini di un eventuale adeguamento dell'attività svolta alla vigente normativa. In ogni caso dovrà essere autorizzata dagli enti competenti in materia"*;

VISTA la nota del SUPRO 0228078/02-10-2020 con la quale questo Ufficio ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza la documentazione presentata e ha comunicato all'interessato l'Avvio del Procedimento;

DATO ATTO che la competente Soprintendenza ha reso il parere previsto dal comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 tramesso in data 28.10.2020 prot. 23396 con le seguenti prescrizioni:

- La strada esterna dovrà essere ridotta a 5.50 m e realizzata con asfalto albino ed inerte locale;
- La pavimentazione interna dovrà essere realizzata con calcestruzzo con inerte locale e spazzolato.

VERIFICATO che la ditta ha provveduto ad integrare la pratica secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza trasmettendo i seguenti elaborati grafici:

- tav03-rev01-planimetria.pdf;
- tav05-rev01-dettakil.pdf;

DATO ATTO che si è accertato che l'intervento risulta compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, congruo con i criteri di gestione dell'area e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica;

VISTI:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. ed il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 e s.m.i.;
- la Legge 15 dicembre 2004 n. 308 e s.m.i. ed il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i. e la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- gli Strumenti Urbanistici Comunali vigenti ed adottati;

## AUTORIZZA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E S.M.I.

la ditta PIVA SILVERIO SRL - Via Luigi Galvani 107 - 36066 SANDRIGO (VI) – P.IVA 03445520244 all'esecuzione delle seguenti opere: Realizzazione di una nuova viabilità, una recinzione a delimitazione della proprietà e parziale pavimentazione del piazzale interno sull'immobile sito via LUIGI GALVANI 107, catastalmente individuato presso l'Agenzia del Territorio al Foglio 11 mapp. 643 il tutto secondo gli elaborati del progetto redatto dal geometra Bonollo Ennio composto dei seguenti elaborati, parte integrante e inscindibile del presente atto:

Relazione Paesaggistica	20200730-Relazione-Paesaggistica-ORDINARIA.pdf
Relazione tecnica	03445520244-10072020-2323.009.PDF
Documentazione fotografica	03445520244-10072020-2323.006.PDF
Tav. 1 - inquadra	03445520244-10072020-2323.001.PDF
Tav. 2 - sdf	03445520244-10072020-2323.002.PDF
Tav. 3 – sdp - SUPERATA	03445520244-10072020-2323.003.PDF
Tav. 4 - comparativa	03445520244-10072020-2323.004.PDF
Tav. 5 . dettagli - SUPERATA	03445520244-10072020-2323.005.PDF
Tav. 3 – sdp – Rev 01 – Modifica secondo prescrizioni della Soprintendenza	tav03-rev01-planimetria.pdf;
Tav. 5 . dettagli – Rev 01– Modifica secondo prescrizioni della Soprintendenza	tav05-rev01-dettakil.pdf;

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI :

- La strada esterna dovrà essere ridotta a 5.50 m e realizzata con asfalto albino ed inerte locale;
- La pavimentazione interna dovrà essere realizzata con calcestruzzo con inerte locale e spazzolato.

AVVERTE

*L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.*

---

DISPONE

- *La trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona ed alla Regione del Veneto – Direzione Urbanistica;*
- *La notifica del presente provvedimento per il tramite del procuratore della pratica SUE nominato.*

---

AVVERTE ALTRESI

*Che la presente Autorizzazione Paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 giorni) o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni), dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*

---

IL RESPONSABILE  
AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE  
*arch. Mirco Trentin*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 comma 2° del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

**ALLEGATO A4**

Schema di calcolo delle garanzie finanziarie

**SCHEMA PER IL CALCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA**  
ai sensi della D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014

Ditta PIVA SILVERIO S.R.L.

Sede dell'impianto

Comune SANDRIGO

indirizzo Via Luigi Galvani

n. 107/109

**Tablelle A. Stoccaggi di rifiuti in ingresso**

A1. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti **pericolosi e non pericolosi**

(punto 6.1.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
<b>Rifiuti non pericolosi</b>	126'000	€ 0,20	€ 25'200,00
<b>Rifiuti pericolosi</b>	30'000	€ 0,50	€ 15'000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 40'200,00</b>

A2. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti **inerti** ricompresi nel punto 7 del DMA 5 febbraio 1998 e

s.m.i. (punto 6.2.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
<b>Rifiuti inerti con codici CER 17 xx xx</b>		€ 0,01	
<b>Rifiuti inerti <u>diversi</u> dai codici CER 17 xx xx</b>		€ 0,02	
<b>TOTALE</b>			

A3. Attività di messa in riserva e/o recupero di **altri rifiuti soggetti a riduzioni**

(punto 6.3 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

Punto del D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i in cui sono ricompresi i rifiuti	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
<b>Punto 1.1 – “Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”</b>		€ 0,02	
<b>Punto 2.1 – “Rifiuti di vetro in forma non dispersibile”</b>		€ 0,02	
<b>Punti 3.1 e 3.2 – “Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile”</b>	1'010'000	€ 0,02	€ 20'200,00
<b>Punti 6.1 e 6.2 – “Rifiuti di plastiche”</b>		€ 0,02	
<b>Punti 9.1 e 9.2 – “Rifiuti di legno e sughero”</b>		€ 0,02	
<b>Punto 10.1 – “Rifiuti solidi in caucciù e gomma”</b>		€ 0,02	
<b>Punti 13.1 e 13.2 – “Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche”</b>		€ 0,02	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 20'200,00</b>

**Tabella B. Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (deposito temporaneo)**

Codice rifiuto	Quantità massima stoccabile (kg)	Importo applicato per kg di rifiuto <sup>(1)</sup>	TOTALE
Rifiuti prodotti da selezione e smontaggio non pericolosi	45'000	€ 0,20	€ 9'000,00
Rifiuti prodotti da selezione e smontaggio pericolosi	15'000	€ 0,50	€ 7'500,00
19 12 02	40'000	€ 0,02	€ 800,00
componenti da smontaggio non pericolose	1'000	€ 0,20	€ 200,00
19 12 04	1'000	€ 0,02	€ 20,00
19 12 02	35'000	€ 0,02	€ 700,00
Rifiuti pericolosi da smontaggio	2'000	€ 0,50	€ 1'000,00
16 06 01*	2'000	€ 0,50	€ 1'000,00
19 12 03	20'000	€ 0,02	€ 400,00
13 02 15*	1'000	€ 0,50	€ 500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 21'120,00</b>

<sup>(1)</sup> L'importo unitario per chilogrammo è determinato con le stesse modalità delle precedenti tabelle A :

€ 0,50 per i rifiuti pericolosi

€ 0,20 per i rifiuti non pericolosi

€ 0,02 per i rifiuti non pericolosi di cui ai punti 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 6.1 – 6.2 – 9.1 – 9.1 – 9.2 – 10.1 – 13.1 – 13.2 del D.M.A. 5 febbraio 1998 e i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto diversi dal capitolo 17 del catalogo CER

€ 0,01 per i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto del capitolo 17 del catalogo CER

**Calcolo del massimale della polizza fideiussoria**

A. Importo relativo ai rifiuti in ingresso – (somma dei totali delle tabelle A1, A2, A3)	€ 60'400,00
B. Importo relativo ai rifiuti prodotti – (totale della tabella B)	€ 21'120,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 81'520,00</b>
Riduzione del 50% per il possesso della certificazione ambientale EMAS	–
Riduzione del 40% per il possesso della certificazione ambientale ISO14001	– € 32'608,00
<b>TOTALE MASSIMALE</b>	<b>€ 48'912,00</b>

In caso del possesso di entrambe le certificazioni ambientali, si applica la riduzione più alta ovvero quella del 50%. In questo caso indicare l'importo della riduzione nella casella EMAS lasciando vuota quella ISO14001.